

## Organizzazione

**AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.**

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : [www.](http://www.)

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

# MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

## Stato delle revisioni

| Versione | Data       | Descrizione            | Autore       |
|----------|------------|------------------------|--------------|
| 00       | 04/01/2022 | Prima emissione        | KSERVICE SRL |
| 00       |            | Modifiche alla sezione |              |
| 00       |            | Modifiche alla sezione |              |
| 00       |            | Versione               |              |



## Indice generale della sezione

### Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b>     | <b>Sezione P: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>                                                                         |
| <b>16.1</b>   | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati in violazione del diritto d'autore</i>                                        |
| <b>16.2</b>   | <i>Criteri per la definizione di diritto d'autore</i>                                                                                           |
| <b>16.3</b>   | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001 aggiornate dal D.L n.8 del 15 gennaio 2016</i>                                       |
| <b>16.3.1</b> | <i>Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa - Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a) bis</i>    |
| <b>16.3.2</b> | <i>Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reput. (Art. 171, L. 633/1941 comma 3)</i> |
| <b>16.3.3</b> | <i>Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1)</i>                              |
| <b>16.3.4</b> | <i>Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)</i>                         |
| <b>16.3.5</b> | <i>Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941)</i>            |
| <b>16.3.6</b> | <i>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (Art. 171-septies L. 633/1941)</i>                                  |
| <b>16.3.7</b> | <i>Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (Art. 171-octies L. 633/1941)</i>                                   |
| <b>16.4</b>   | <i>Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore</i>                                                               |
| <b>16.5</b>   | <i>Organi e funzioni coinvolte</i>                                                                                                              |
| <b>16.6</b>   | <i>Principi e norme generali di comportamento</i>                                                                                               |
| <b>16.7</b>   | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>                                                |
| <b>16.8</b>   | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>                                                                                                  |



## 16.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati in violazione del diritto d'autore

L'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001, introdotto dall'Art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate

## 16.2 Criteri per la definizione di diritto d'autore

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.



### 16.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si riporta di seguito il testo integrale dell'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto L'art. 25-novies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge sul diritto d'autore o "l.d.a.")

**Il D.L. n.8 del 15 gennaio 2016 aggiunge:**

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.



### 16.3.1 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa

#### Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a) bis

Salvo quanto disposto dall'Art. 171-bis e dall'Art.171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

### 16.3.2 Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso

#### l'onore/reputazione ( Art. 171, L. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

### 16.3.3 Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE

#### (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

### 16.3.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati

#### ( Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità



### **16.3.5 Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

### **16.3.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti ( Art. 171-septies L. 633/1941)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

### **16.3.7 Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica ( Art. 171-octies L. 633/1941)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



#### 16.4 Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore

Nell'ambito delle attività sociali che possono comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs.n.231/2001 sono state individuate le attività sensibili che si vanno ad indicare

La società ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle proprie risorse informatiche per assicurare che in tale ambito non vengano poste in essere condotte in violazione delle norme sul diritto d'autore

Talvolta, accade che l'azienda a scopo promozionale organizzi convention od eventi a cui partecipano artisti musicali, o che utilizzi per proprie pubblicazioni (ad esempio, pubblicità, agende, etc.,) fotografie o quadri

Anche in questi casi, è ravvisata la necessità di adottare procedure che assicurino la legittimità di tali attività sotto il profilo del diritto d'autore

## 16.5 Organi e funzioni coinvolte

Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili all'utilizzo delle risorse informatiche, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

- **Direzione Sistemi Informativi**
- **Ufficio Acquisti**  
L'ufficio acquisti effettua gli ordini relativi all'acquisto ed alla sottoscrizione di nuove licenze
- **Servizio Sicurezza**  
È la funzione che presidia e gestisce la sicurezza informatica per tutta l'azienda
- **Ufficio Comunicazione Interna**  
È la funzione che gestisce la comunicazione interna, in accordo con la funzione risorse umane, anche attraverso specifici strumenti
- **Ufficio Eventi e Sponsorizzazioni**  
È l'ufficio cui spetta l'organizzazione degli eventi e delle iniziative aziendali rivolte al pubblico, gestendone gli aspetti logistici e organizzativi
- **Ufficio Compliance**  
In relazione ad attività sensibili di cui sopra, l'ufficio Compliance, promuoverà tavoli di confronto con i referenti D.Lgs.n.231/2001 dell'azienda con l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231

## 16.6 Principi e norme generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo
- La rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri
- Sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi
- Sia accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.,) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore sia sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti

Sulla base di tali principi, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001)
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE
- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- Installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo
- Installare sui sistemi informatici aziendali software (c.d. P2P, files sharing o instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie
- Scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (ad esempio modem)
- Ascoltare sui personal computer aziendali files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi

I Destinatari debbono pertanto:

- Utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dall'azienda e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda
- Rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus
- Custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi di dati e di software di proprietà dell'azienda
- Evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nella presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- Sia previsto (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna
- Siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio relativo ai reati di cui alla presente Parte Speciale e sia attuata una politica di sensibilizzazione di tutti gli utenti alla sicurezza informatica
- La rete informatica dell'azienda sia dotata di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'azienda
- Sia prevista l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda
- Sia assicurato che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti

- Sia previsto che la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- Nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo
- In caso di evento aperto al pubblico, sia corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto

## 16.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

### Installazione ed utilizzo dei programmi per elaboratore

L'azienda adotta una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società

In particolare, detta procedura prevede che:

- Sia previsto un sistema di privilegi tale per cui l'installazione di nuovi software o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti a tale scopo individuati dall'azienda
- Sia redatta una policy a cui gli amministratori di sistema dovranno attenersi
- L'attività posta in essere dagli amministratori di sistema sia tracciabile
- Sia impedito - anche eventualmente inibendo la funzionalità delle porte usb e delle unità CD ROM dei terminali - agli utenti differenti dagli amministratori di sistema di installare software o applicazioni, con la sola esclusione dei soggetti espressamente individuati dalla funzione aziendale competente per ragioni inerenti all'attività lavorativa svolta
- Siano utilizzati dall'azienda sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate
- L'azienda verifichi con cadenza puntuale e periodica la corrispondenza delle licenze in essere con il numero di terminali nella sua disponibilità

### Acquisto di nuove licenze

L'azienda adotta una procedura volta a formalizzare l'acquisto di nuove licenze informatiche con i seguenti contenuti:

- La funzione aziendale che rileva la necessità di acquistare un nuovo software o applicativo predispone un progetto esplicativo e ne chiede l'approvazione

- Il progetto viene sottoposto all'approvazione del comitato competente a seconda dell'oggetto, del livello di spesa e della durata dell'impegno
- Il comitato competente concede l'autorizzazione, abilitando il servizio di spesa
- L'ufficio acquisti effettua il relativo ordine
- L'installazione dei nuovi software o applicativi viene effettuata dagli amministratori di sistema del settore di competenza
- Il processo autorizzativo di cui sopra viene formalizzato per iscritto.

#### Utilizzo da parte dell'azienda di opere coperte da diritto d'autore

L'azienda adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) utilizza opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore:

- La funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera o parte di essa coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- La funzione competente tenga traccia scritta dell'attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, conservando l'eventuale documentazione rilevante
- Nel caso di utilizzo da parte dell'azienda di agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d'autore, sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi
- Nel caso di intervento di artisti alle iniziative organizzate dall'azienda, sia ottenuta la loro autorizzazione scritta alla trasmissione dell'evento (ove prevista) e siano contrattualizzati con i medesimi le modalità della loro prestazione, gli eventuali limiti allo sfruttamento dell'immagine ed i relativi diritti economici

#### Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e le procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale



## 16.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.